

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3299 del 09/06/2025
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Autodemolizioni Bidente di Ronchi Milena & C. S.n.c. con sede legale e impianto in Comune di Forlì, Viale Roma n. 394/c. Modifica non sostanziale dell'autorizzazione rilasciata con Determinazione n. DET-AMB-2016-2251 del 12/07/2016 relativa alla dismissione dei controlli di sorveglianza radiometrica.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3437 del 09/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno nove GIUGNO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - **Autodemolizioni Bidente di Ronchi Milena & C. S.n.c.** con sede legale e impianto in Comune di **Forlì, Viale Roma n. 394/c**. Modifica non sostanziale dell'autorizzazione rilasciata con Determinazione n. DET-AMB-2016-2251 del 12/07/2016 relativa alla dismissione dei controlli di sorveglianza radiometrica.

IL DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso che la ditta **Autodemolizioni Bidente di Ronchi Milena & C. S.n.c.** è in possesso di **autorizzazione unica alla gestione rifiuti** rilasciata con DET-AMB-2016-2251 del 12/07/2016, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, relativa all'impianto di autodemolizione sito in Comune di **Forlì, Viale Roma n. 394/c**;

Vista la nota trasmessa dalla ditta, acquisita al protocollo Arpae PG n. 224011 del 11.12.2024, con cui viene comunicata l'intenzione di dismettere i controlli di sorveglianza radiometrica a seguito in particolare della risposta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) all'interpello in materia ambientale n. 192806 dell'8.10.2024 concernente l'obbligo di effettuazione la sorveglianza radiometrica sulle merci in metallo;

Vista la successiva nota acquisita al PG n. 11918 del 21.01.2025, come integrata e regolarizzata con documentazione acquisita al PG n. 18877 del 30.01.2025, con cui la ditta, visto l'interpello di cui sopra, chiede la modifica dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 relativa all'impianto sito in Comune di **Forlì, Viale Roma n. 394/c** per quanto concerne l'obbligo di effettuazione della sorveglianza radiometrica anche in considerazione del fatto che nei diversi anni di controlli effettuati non sono mai risultati casi di autoveicoli positivi;

Precisato che l'interpello conclude come segue "... *Ciò considerato, si conclude che rilevandosi l'assenza di una esplicita previsione normativa che obbliga gli "autodemolitori" alla sorveglianza radiometrica, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione valuterà caso per caso, sulla base delle diverse tipologie di rifiuti che vengono sottoposte a trattamento, nonché sulla base dello specifico trattamento effettuato nell'impianto, della provenienza dei rifiuti e della loro destinazione, la necessità di prevedere che l'impianto sia dotato o meno di strumentazione per la sorveglianza radiometrica...*";

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa alla ditta **Autodemolizioni Bidente di Ronchi Milena & C. S.n.c.** e agli Enti interessati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG. 22842 del 05.02.2025, nella quale:

- si informava che, vista la modifica richiesta riguardante esclusivamente la valutazione sulla eventuale dismissione dei controlli radiometrici senza necessità di ulteriori modifiche, si riteneva che non fosse necessario convocare la Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

- si invitavano comunque gli Enti in indirizzo a comunicare, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, eventuali motivi ostativi alla modifica dell'autorizzazione in oggetto o la necessità di ulteriore documentazione integrativa, oppure l'esigenza di convocare la Conferenza prevista;
- si precisava che in caso di mancato riscontro entro il termine indicato, si sarebbe considerato favorevolmente acquisito l'assenso alla modifica richiesta;

Vista la nota PG n. 26277 dell'11.02.2025, con cui Arpae-SAC chiede al Distretto Territoriale di Arpae di esprimere il parere di competenza e l'eventuale necessità di documentazione integrativa, oppure l'esigenza di convocare la Conferenza prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

Vista la nota acquisita al PG n. 45223 del 10.03.2025, in cui il Distretto Territoriale di Arpae evidenzia quanto segue:

"[...] Atteso che nelle "Linee guida sulle attività delle Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la Protezione dell'Ambiente in materia di Sorveglianza radiometrica" di cui alla Delibera del Consiglio SNPA n. 253/2024 del 23/07/2024, viene riportato un elenco di attività per le quali non sussiste, in senso stretto, l'obbligo della sorveglianza radiometrica e, tra queste, compaiono i soggetti che eseguono esclusivamente demolizione di automobili;

Vista la risposta del MASE all'interpello in materia ambientale n. 192806 dell'8/10/2024, in cui:

- *«Si rappresenta che per la particolare tipologia dei rifiuti ferrosi presenti presso gli impianti di autodemolizione, è possibile escludere la presenza intenzionale di materiali radioattivi alla luce della provenienza dei rifiuti stessi, pur ammettendone la potenziale presenza nel caso in cui l'autodemolizione operi su automezzi già impiegati in ambito militare»;*
- *«si conclude che rilevandosi l'assenza di una esplicita previsione normativa che obbliga gli "autodemolitori" alla sorveglianza radiometrica, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione valuterà caso per caso, sulla base delle diverse tipologie di rifiuti che vengono sottoposte a trattamento, nonché sulla base dello specifico trattamento effettuato nell'impianto, della provenienza dei rifiuti e della loro destinazione, la necessità di prevedere che l'impianto sia dotato o meno di strumentazione per la sorveglianza radiometrica...»;*

per il completamento dell'istruttoria di cui all'istanza, la documentazione presentata deve essere integrata relativamente al seguente aspetto:

> chiarire se la Ditta rinuncia all'accettazione in impianto di veicoli fuori uso per cui si abbia una qualsiasi evidenza di presunto impiego passato in ambito militare.;

Vista pertanto la richiesta di integrazioni trasmessa alla ditta **Autodemolizioni Bidente di Ronchi Milena & C. S.n.c.** in data 18.03.2025, con nota PG n. 51319 del 18.03.2025;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta **Autodemolizioni Bidente di Ronchi Milena & C. S.n.c.** agli Enti coinvolti, con nota acquisita al PG n. 55582 del 24.03.2025, nella quale la titolare dichiara di rinunciare ad accettare nell'impianto veicoli fuori uso per cui si abbia una qualsiasi evidenza di presunto impiego passato in ambito militare;

Acquisita al PG n. 89415 del 14.05.2025 la relazione tecnica istruttoria sulla matrice rifiuti trasmessa dal Distretto Territoriale di Arpae dalla quale risulta quanto segue:

" [...] ATTESO che nelle "Linee guida sulle attività delle Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la Protezione dell'Ambiente in materia di Sorveglianza radiometrica" di cui

alla Delibera del Consiglio SNPA n. 253/2024 del 23/07/2024, viene riportato un elenco di attività per le quali non sussiste, in senso stretto, l'obbligo della sorveglianza radiometrica e, tra queste, compaiono i soggetti che eseguono esclusivamente demolizione di automobili;

VISTA la risposta del MASE all'interpello in materia ambientale n. 192806 dell'8/10/2024, in cui:

- *«Si rappresenta che per la particolare tipologia dei rifiuti ferrosi presenti presso gli impianti di autodemolizione, è possibile escludere la presenza intenzionale di materiali radioattivi alla luce della provenienza dei rifiuti stessi, pur ammettendone la potenziale presenza nel caso in cui l'autodemolizione operi su automezzi già impiegati in ambito militare»;*
- *«si conclude che rilevandosi l'assenza di una esplicita previsione normativa che obbliga gli "autodemolitori" alla sorveglianza radiometrica, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione valuterà caso per caso, sulla base delle diverse tipologie di rifiuti che vengono sottoposte a trattamento, nonché sulla base dello specifico trattamento effettuato nell'impianto, della provenienza dei rifiuti e della loro destinazione, la necessità di prevedere che l'impianto sia dotato o meno di strumentazione per la sorveglianza radiometrica...»;*

l'istanza di modifica dell'autorizzazione, che prevede la dismissione della sorveglianza radiometrica sui rifiuti in ingresso, tenuto conto della relativa documentazione integrativa presentata, risulta completa ed esaustiva, tale quindi da essere valutata positivamente, subordinatamente alla modifica delle seguenti prescrizioni in Allegato A alla DET-AMB-2016-2251 Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna:

- *eliminazione delle prescrizioni nn. 12, 13 e 14, in quanto relative alla dismessa sorveglianza radiometrica;*
- *inserimento della seguente nota in calce:*
 - *Resta fermo che il legale rappresentante pro tempore della Ditta ha dichiarato di rinunciare "all'accettazione in impianto di veicoli fuori uso per cui si abbia una qualsiasi evidenza di presunto impiego passato in ambito militare".*

Dato atto che da parte degli altri Enti coinvolti, entro i termini fissati, e comunque ad oggi, non sono pervenute osservazioni in merito e che pertanto si ritiene favorevolmente acquisito l'assenso alla modifica richiesta;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della L.R. n. 3/99;

Evidenziato che la modifica in oggetto non incide sull'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae ai sensi della D.G.R. 1991/03 e che di conseguenza sarà necessario solo l'aggiornamento della stessa con riferimento agli estremi del presente provvedimento;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per le modifiche non sostanziali di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

Ritenuto pertanto congruo accogliere l'istanza avanzata dalla ditta **Autodemolizioni Bidente di Ronchi Milena & C. S.n.c.** con nota acquisita al PG n. 11918 del 21.01.2025, così come integrata e regolarizzata con documentazione acquisita al PG n. 18877 del 30.01.2025, modificando, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione unica DET-AMB-2016-2251 del 12/07/2016, eliminando le prescrizioni n. 12, 13 e 14 e inserendo una precisazione in merito alla rinuncia da parte dell'azienda all'accettazione di veicoli fuori uso militari, conformemente al parere di Arpae - Distretto Territoriale sopra riportato;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13.03.2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17.05.2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale ad interim di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del responsabile di procedimento;

DETERMINA

1. **di modificare**, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con DET-AMB-2016-2251 del 12/07/2016, di titolarità della ditta **Autodemolizioni Bidente di Ronchi Milena & C. S.n.c.**, relativa all'impianto di autodemolizione sito in Comune di Forlì - **Via Luciano Lama n. 2/A**, come di seguito riportato:
 - a) le prescrizioni n. 12, 13 e 14 dell'Allegato A della DET-AMB-2016-2251 del

12/07/2016 e s.m.i. vengono eliminate, in quanto relative alla dismessa sorveglianza radiometrica;

2. **di dare atto** che il legale rappresentante pro tempore della ditta ha dichiarato di rinunciare “all'accettazione in impianto di veicoli fuori uso per cui si abbia una qualsiasi evidenza di presunto impiego passato in ambito militare” e che pertanto tale tipologia di veicoli non può essere ricevuta presso l'impianto;
3. **di dare atto** che i riferimenti ai settori relativi al controllo radiometrico riportati negli elaborati richiamati in premessa della DET-AMB-2016-2251 del 12/07/2016, con particolare riferimento all'Elaborato grafico “Tav. 1/1 Tavola unica Generale Stato di fatto” datata aprile 2016, sono da intendersi eliminati;
4. **di stabilire** che, **entro 90 giorni dalla data del presente atto**, la garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni e agli estremi del presente atto. Unitamente alla appendice della polizza dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:
 - a) la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - b) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - c) le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, dell'appendice della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - e) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;
5. **di precisare** che rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2016-2251 del 12/07/2016 non espressamente modificate con il presente atto. **Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti di autorizzazione vigenti ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;**
6. **di dare atto** che il Distretto Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
7. **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
8. **di dare atto** altresì che, nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

9. **di fare salvi:**

- i diritti di terzi;
- eventuali modifiche alle normative vigenti;
- quanto previsto dalla normativa urbanistico-edilizia;
- quanto previsto dalla normativa antincendio;
- gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

10. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;

11. **di dare atto** che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;

12. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Distretto Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti, per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di competenza.

**Per il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est**

La Responsabile delegata
Dott.ssa Elena Montepaone
documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.